

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
21 dicembre 1999, n. 5/16.1

Modifiche ed integrazioni al proprio decreto 2 marzo 1999, n. 1116.1, relativo alla determinazione dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli provinciali dei docenti di religione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 dicembre 1999, n. 5776;
emana il seguente decreto:

In concerto con l'ordinario diocesano vengono determinati le seguenti modifiche ed integrazioni al proprio decreto 2 marzo 1999, n. 1/16.1, riguardante i titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli provinciali dei docenti di religione cattolica:

A) Modifiche:

1. *La lettera a) del punto 1 è così sostituita:* .

a) "diploma finale di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o diploma finale dell'istituto magistrale di durata quadriennale, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o un titolo estero equivalente",

ovvero

2. *Il secondo periodo del punto 1 è così sostituito:*

"Ai fini dell'ammissione al concorso i titoli esteri indicati alle lettere a) e b) - ad eccezione dei titoli finali di istruzione secondaria di secondo grado - sono riconosciuti come equivalenti dall'intendente scolastico competente d'intesa con l'ordinario diocesano. I titoli finali di istruzione secondaria di secondo grado devono essere riconosciuti ai sensi della legislazione vigente".

3. *Il secondo periodo del punto 2 è così sostituito:*

„Ai fini dell'ammissione al concorso i titoli esteri indicati alla lettera d) - ad eccezione dei titoli finali di istruzione secondaria di secondo grado - sono riconosciuti come equivalenti dall'Intendente scolastico competente d'intesa con l'ordinario diocesano. I titoli finali di istruzione secondaria di secondo grado devono essere riconosciuti ai sensi della legislazione vigente".

4. *La lettera a) del punto 3 è così sostituita:*

„a) diploma finale di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o diploma finale dell'Istituto magistrale di durata quadriennale, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o un titolo estero equivalente",

ovvero

5. *Il secondo periodo del punto 3 è così sostituito:*

„Ai fini dell'ammissione al concorso i titoli esteri indicati alle lettere a) e b) - ad eccezione dei titoli finali di istruzione secondaria di secondo grado - sono riconosciuti come equivalenti dall'Intendente scolastico competente d'intesa con l'ordinario diocesano. I titoli finali di istruzione secondaria di secondo grado devono essere riconosciuti ai sensi della legislazione vigente”.

B) integrazioni:

A partire dal 1 ottobre 2002 sono richiesti per l'accesso ai ruoli provinciali dei docenti di religione i seguenti titoli di studio:

1 Per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari:

- a) diploma finale di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o diploma finale dell'Istituto magistrale di durata quadriennale, unitamente al diploma "Magistero in scienze religiose" rilasciato da un Istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede ovvero un titolo estero equivalente,

ovvero

- b) l'attestato "Studienberechtigungszeugnis" di una università austriaca, conseguito entro il 30 settembre 2002, unitamente al diploma "Magistero in scienze religiose" rilasciato da un Istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede ovvero titolo estero equivalente,

ovvero

- c) uno dei titoli di studio indicati al punto 2

Ai fini dell'ammissione al concorso i titoli esteri indicati alle lettere a) e b) - ad eccezione dei titoli finali di istruzione secondaria di secondo grado - sono riconosciuti come equivalenti dall'Intendente scolastico competente d'intesa con l'ordinario diocesano. I titoli finali di istruzione secondaria di secondo grado devono essere riconosciuti ai sensi della legislazione vigente.

2. Per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado:

- a) titolo accademico in teologia (baccalaureato, Magister in teologia, licenza, dottorato) o in altre discipline ecclesiastiche, in quanto comprendono la formazione teologica di base, ovvero un titolo di studio estero equivalente, conferiti da una facoltà approvata dalla Santa Sede,

ovvero

- b) attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore, unitamente a un diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o diploma dell'Istituto magistrale quadriennale,

ovvero

- c) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Conferenza Episcopale italiana, ovvero il

diploma 'Magistero di scienze religiose' rilasciato da un Istituto Superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede, *ovvero* un titolo estero equivalente.

Ai fini dell'ammissione al concorso i titoli esteri indicati alle lettere a) e c) - ad eccezione dei titoli finali di istruzione secondaria di secondo grado - sono riconosciuti come equivalenti dall'intendente scolastico competente d'intesa con l'ordinario diocesano. I titoli finali di istruzione secondaria di secondo grado devono essere riconosciuti ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Bolzano, 21 dicembre 1999

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
L. DURNWALDER¹

¹ Il decreto è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2/I-II del 11. 01.2000.